

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

- a) entro il 31 marzo 2011 una relazione valutativa intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'esecuzione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento;
- b) entro il 30 agosto 2012 una comunicazione relativa al proseguimento delle azioni finanziate a norma del presente regolamento;
- c) entro il 31 dicembre 2014 una relazione di valutazione ex post.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (di seguito «il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2006.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a venti giorni lavorativi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 31

Modalità di applicazione

Per gli interventi di cui all'articolo 8, lettera a), e all'articolo 9, le modalità di applicazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 32

Abrogazione di atti obsoleti

Il regolamento (CE) n. 657/2000 e le decisioni 2000/439/CE e 2004/465/CE sono abrogati con effetto dal 1º gennaio 2007.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL